



**COMUNE DI PALAGANO**

PROVINCIA DI MODENA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 25 del 29/09/2020**

### **OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

Adunanza straordinaria seduta pubblica di Prima Convocazione in data 29/09/2020.

Il Sindaco ha convocato il Consiglio Comunale, oggi 29/09/2020 alle ore 18:30, previo invio su invito scritto a domicilio, nei modi e termini di legge, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco n. 6 del 03/04/2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e di quanto stabilito con il Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

La pubblicità della seduta è stata assicurata mediante registrazione video e pubblicazione sul canale YouTube del Comune di Palagano.

Fatto l'appello nominale risultano:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>	<b>Assente</b>
<b>BRAGLIA FABIO</b>	<b>X</b>	
<b>DIGNATICI PATRIZIA</b>	<b>X</b>	
<b>DIGNATICI MARIA CRISTINA</b>	<b>X</b>	
<b>BETTUZZI DANIELE</b>	<b>X</b>	
<b>ALBICINI GRAZIANO</b>	<b>X</b>	
<b>BENEVENTI LUBIANA</b>	<b>X</b>	
<b>ZORDANELLO DANIELE</b>	<b>X</b>	
<b>BETTELLI PAOLA</b>	<b>X</b>	
<b>FACCHINI LAURA</b>	<b>X</b>	
<b>CASINI OSVALDO</b>	<b>X</b>	

**Presenti:10**

**Assenti: 0**

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale.

In qualità di Sindaco, il Sig. Braglia Fabio assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i sigg: BENEVENTI LUBIANA, ZORDANELLO DANIELE, CASINI OSVALDO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi dell'art.10 dello Statuto Comunale, porta la trattazione dell'oggetto indicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte relative con i documenti necessari.

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

**Preso atto**, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio

di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**Richiamati** i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno

2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*);

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (*obbligo a decorrere dall'anno d'imposta 2021: Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020*). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate. In sede di prima applicazione dell'imposta, le prime due rate sono di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

**Visti:**

- l'art 1 comma 380 lett B) della Legge 228/2012 prevede che i comuni partecipano all'alimentazione del Fondo di solidarietà comunale ( FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24;
- la quota di alimentazione del FSC posta a carico del Comune di Palagano per l'anno 2020 ammonta ad € 152.302,67;

**Considerate** le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020, in linea con il programma di mandato dell'Amministrazione nonché con il vigente D.U.P.;

**Appurato** quindi che il tributo in parola, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020, è stato quantificato in € 757.000,00 per garantire gli equilibri di tale documento programmatico, al lordo del FSC e che si realizza con l'adozione delle seguenti aliquote:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE	
10,4	<i>Altri fabbricati accatastati in categoria "A"</i>	
10,6	<i>Altri fabbricati accatastati in categorie diverse dalla "A"</i>	
8,60	<i>Immobili classificati in categoria "D" (esclusi cat. D/2)</i>	
7,60	<i>Immobili classificati nella categoria D/2</i>	
4,50	Abitazione principale – e relative pertinenze - nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	
7,60	per unità abitative, e relative pertinenze (come definite in materia di abitazione principale), concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che vi stabiliscono la loro abitazione principale	

	(nelle modalità disciplinate da art.5 regolamento IMU)	
9,00	Immobili classificati in cat. C/1 e C/3	
10,60	Aree edificabili	
0,00	per i fabbricati rurali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D. L. n. 557/1993 (strumentali all'attività agricola – cat. D/10 o in altra categoria con annotazione di ruralità) e per i terreni in quanto comune montano	

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

**Rilevato** che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

**Preso atto** che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

**Rimarcato** che il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione, con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

**Evidenziato** che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento, purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 16 novembre dello stesso anno, termine così modificato per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 art. 106 comma 3 bis;

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 31 ottobre dello stesso anno, termine così modificato per l'anno 2020 dal D.L. 34/2020 art. 106 comma 3 bis;

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 16 novembre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, a eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

**Visto** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Dato atto** che l'art.106 comma 3 bis del D.L. 34/2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2020 al 30/09/2020;

**Dato atto**, altresì, che l'art 138 del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato il comma 779, dell'art. 1, L. n. 160/2019, norma che prevedeva per l'anno 2020 l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicchè si rende ora applicabile il regime ordinario di cui al punto seguente:

l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, dispone che il termine “ *per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*” e che “ *i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

**Richiamati** i seguenti atti:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 14.03.2020 relativa a “*Approvazione nota aggiornamento documento unico di programmazione (DUP 2020/2022)*”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.03.2020 ad oggetto “*Approvazione bilancio di previsione 2020/2022*” e relativi allegati immediatamente esecutiva;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 14.03.2020 ad oggetto “*Approvazione PEG definitivo 2020/2022 – Provvedimenti*”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 14/3/2020 ad oggetto: “*Rendiconto della gestione 2019 – riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi: approvazione*”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 30.4.2020 ad oggetto: “*Variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2020-2022*”, ratificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23/05/2020;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27.06.2020 ad oggetto: “*Variazione al bilancio di previsione 2020/2022*”, immediatamente esecutiva;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 27.6.2020 ad oggetto: “*Variazione di PEG – Provvedimenti*”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 28.07.2020 ad oggetto: “*Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020/2022*”, immediatamente esecutiva;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28.7.2020 ad oggetto: “*Variazione di PEG e cassa – Provvedimenti*”;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 24.08.2020 ad oggetto: “*Variazione di assestamento al bilancio di previsione 2020/2022*”, immediatamente esecutiva;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 24.8.2020 ad oggetto: “*Variazione di PEG e cassa – Provvedimenti*”;
- deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 11/09/2020 ad oggetto “*VARIAZIONE D'URGENZA N. 3 AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022*”, ratificata con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 29/09/2020;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/09/2020;

**Visto** il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

**Visto** il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Acquisito** il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

**Udito** l'intervento del Sindaco e del Responsabile del Servizio Finanziario, Rag. Katuscia Gualandi;

Il tutto integralmente registrato a norma di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 47 del 03.11.2011, dal decreto del Sindaco n. 6 del 03/04/2020, in attuazione dell'art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020 e dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali del Comune di Palagano in modalità telematica, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/07/2020;

**Visti:**

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, per le parti ancora in vigore;

**Visto** l'articolo 42 " Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

**DELIBERA**

**Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:**

1. **Di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. **Di approvare** le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020, come segue:

ALIQUOTA	DESCRIZIONE	
10,4	<i>Altri fabbricati accatastati in categoria "A"</i>	
10,6	<i>Altri fabbricati accatastati in categorie diverse dalla "A"</i>	
8,60	<i>Immobili classificati in categoria "D" (esclusi cat. D/2)</i>	
7,60	<i>Immobili classificati nella categoria D/2</i>	
4,50	Abitazione principale – e relative pertinenze - nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9	
7,60	per unità abitative, e relative pertinenze (come definite in materia di abitazione principale), concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado, che vi stabiliscono la loro abitazione principale (nelle modalità disciplinate da art.5 regolamento IMU)	
9,00	Immobili classificati in cat. C/1 e C/3	
10,60	Aree edificabili	
0,00	per i fabbricati rurali di cui all'art. 9 comma 3 bis del D. L. n. 557/1993 (strumentali all'attività agricola – cat. D/10 o in altra categoria con annotazione di ruralità) e per i terreni in quanto comune montano	



3. **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

4. **Di dare atto** che il presente documento verrà pubblicato all'Albo Pretorio *on-line* per 15 giorni consecutivi;

5. **Di ottemperare** all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sottosezione di primo livello denominata "*Amministrazione Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico*".

Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con la seguente votazione, espressa mediante dichiarazione individuale:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

Astenuti n. 0

#### **DELIBERA**

**di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs 267/2000.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2020

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco  
Braglia Fabio

*Atto firmato digitalmente*

Il Segretario comunale  
Carletta Esther Melania

*Atto firmato digitalmente*

---